

Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 0306/Pres.

- Art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 306/2009
- Art. 2 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 306/2009.
- Art. 3 disposizioni transitorie
- Art. 4 entrata in vigore

art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 306/2009

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2009, n. 0306/Pres (Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) è sostituito dal seguente:

"art. 3

(criteri di riparto e trasferimento fondi)

1. Ai sensi dell'articolo 9bis, comma 4 della legge regionale 11/2006 gli Enti gestori esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione e alla erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto.
2. La Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse necessarie all'erogazione del beneficio.
3. Per l'ottenimento delle risorse gli Enti gestori presentano alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali di seguito denominata Direzione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti:
 - a) la spesa sostenuta per l'erogazione del beneficio nell'anno precedente;
 - b) l'eventuale importo complessivo dei benefici non coperti con le risorse regionali trasferite nell'anno precedente;
 - c) l'eventuale importo delle risorse regionali trasferite nell'anno precedente e non utilizzate;
 - d) la quantificazione del fabbisogno necessario per la concessione del beneficio nell'anno in corso.
4. Gli Enti gestori restituiscono alla Regione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, le somme di cui al comma 3, lettera c).
5. La Regione ripartisce le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
 - a) in via prioritaria è assegnato l'importo di cui al comma 3, lettera b);
 - b) la quota restante è ripartita in misura proporzionale al fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), sino a copertura del fabbisogno stesso.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno la Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse disponibili in un'unica soluzione.

art. 2 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 306/2009

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 306/2009 dopo le parole: <<l'incapienza del patrimonio>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero l'irreperibilità>>.

art. 3 disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno 2014, per l'ottenimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'intervento gli Enti gestori presentano alla Direzione competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento esclusivamente la dichiarazione riguardante il fabbisogno per l'anno in corso, comprensivo delle risorse necessarie a coprire le eventuali richieste rimaste insoddisfatte nell'anno 2013 per mancanza di disponibilità finanziaria.
2. La Regione, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, trasferisce agli Enti gestori le risorse disponibili in misura proporzionale al fabbisogno dichiarato.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE